

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2828

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALZAMO, COLUCCI

Presentata il 18 aprile 1985

Norme transitorie concernenti il trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli per le giornate di lavoro non prestate per cause di forza maggiore

ONOREVOLI COLLEGHI! — In considerazione dei gravi danni provocati dalla inclemente stagione invernale, in molti settori dell'economia e in modo particolare in agricoltura, nonché in tutte le attività ad essa connesse, si è rilevata l'inadeguatezza delle provvidenze previste, in via normale, dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende agricole che, per cause varie, rimarranno involontariamente disoccupati per lunghi periodi di tempo.

In effetti non si può ragionevolmente supporre che le situazioni estremamente difficili create nelle aziende dalle recenti

avversità atmosferiche, possano trovare riscontro in quelle considerate, a suo tempo, sulla prefata legge.

Ciò posto appare doveroso, oltre che umano, provvedere, per almeno un biennio, ad una ragionevole maggiorazione del periodo di 90 giorni stabilito dall'articolo 8 della legge anzidetta per l'integrazione del salario dei lavoratori rimasti involontariamente disoccupati.

A tal fine si ritiene opportuna l'approvazione della presente proposta di legge, che eleva a 180 giorni annui il periodo integrativo anzidetto, e che si sottopone alla vostra cortese e comprensiva attenzione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il trattamento sostitutivo della retribuzione dovuto a favore dei lavoratori agricoli per le giornate di lavoro involontariamente non prestate, è corrisposto, per gli anni 1984 e 1985, per la durata massima di centottanta giorni nell'anno.